Ordinanza del Presidente della Corte del 7 agosto 1964 [1]

Nel procedimento 30/64 R, promosso da

ING. FULVIO FONZI,

funzionario scientifico della Comunità Europea dell'Energia Atomica, residente in Sesto Calende (Varese),

con l'avv. prof. Mario Giuliano del Foro di Milano, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 6, rue Willy Goergen,

richiedente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. M. Prelle in qualità di agente

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,

resistente,

procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione 24 giugno 1964 con cui la Commissione ha ordinato al richiedente di recarsi immediatamente a Bruxelles,

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte il 13 luglio 1964, il richiedente ha chiesto, fra l'altro, l'annullamento della decisione della Commissione « a quel che sembra del 24 giugno 1964 (*ma non notificata* nei modi dovuti all'interessato) » con cui « veniva ordinato all'ing. Fonzi di presentarsi *immediatamente* a Bruxelles per "prendervi provvisoriamente servizio", senza pregiudizio di una sua successiva destinazione a Jülich »;

che, nell'istanza di sospensione depositata nella Cancelleria della Corte il giorno stesso, il richiedente ha concluso che la Corte voglia:

« senza pregiudizio alcuno della decisione della Corte stessa sul merito, ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione adottata dalla Commissione in data 24 giugno 1964 nei confronti del ricorrente »;

1 — Lingua processuale : l'italiano

che il 25 luglio 1964 la resistente ha depositato le sue osservazioni relative alla domanda incidentale, nelle quali ha concluso che la Corte voglia :

« dichiarare infondata la richiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata;
rigettare la stessa e condannare il ricorrente al pagamento delle spese »;

che le parti, regolarmente citate, hanno rinunziato oralmente in Cancelleria a svolgere osservazioni orali;

che le memorie delle parti sono sufficienti agli effetti di un provvedimento urgente.

IN DIRITTO

Attesoché dalle osservazioni della resistente emerge che il Fonzi si è effettivamente presentato a Bruxelles il 22 luglio 1964 e di là si è recato a Jülich, dove ha avuto il colloquio considerato necessario dalla Commissione;
che il ricorrente non ha contestato tali fatti.

Attesoché tali atti del Fonzi concretano da parte sua esecuzione della decisione che costituisce oggetto dell'istanza di sospensione;
che, di conseguenza, detta istanza è stata tardivamente proposta;
che, essendo stata priva d'oggetto fin dall'inizio, l'istanza di sospensione dell'esecuzione va dichiarata inammissibile.

Per questi motivi,

Visti gli artt. 152 e 157 del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, ed altresì l'art. 37 dello Statuto della Corte di Giustizia di detta Comunità;
Visti gli artt. 83, 84 e 86 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

IL PRESIDENTE

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

così provvede :

1) L'istanza è inammissibile.

2) È riservata ogni pronuncia sulle spese.

Lussemburgo, il 7 agosto 1964

Per il Cancelliere
H. J. Eversen
Cancelliere aggiunto

Il Presidente
A. M. Donner